



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROC. N. 1/2025 FA

Il tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Rodolfo Piccin	presidente e relatore
dott. Antonio Albenzio	giudice
dott.ssa Elisa Tesco	giudice

letti gli atti ed esaminati i documenti relativi alla procedura di cui in epigrafe;

sentito il procuratore di SOLDIN DEMOLIZIONI s.r.l. in liquidazione *in bonis*, Avv. R. CASUCCI, il rappresentante della creditrice AdER- Veneto PILOT Pier Paolo e il Curatore dott. Andrea LIUT;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 dicembre 2025,

osserva:

il 15 ottobre 2025 il tribunale, dichiarato il fallimento della predetta società con sentenza n. 42 dello stesso giorno, ha fissato per il 5 dicembre 2025 l'adunanza di verifica dello stato passivo e ha contestualmente assegnato ai creditori il termine perentorio di trenta giorni prima di tale data per la presentazione delle domande di ammissione al passivo;

con istanza depositata l'11 novembre 2025 SOLDIN DEMOLIZIONI s.r.l. in liquidazione *in bonis*, dato atto che entro tale termine perentorio alcun creditore aveva richiesto l'insinuazione al passivo, ha domandato che la procedura fosse chiusa ai sensi dell'art. 118, comma 1, LF;

il Curatore, in proposito, riferiva che AdER Veneto il 3 dicembre 2025 aveva depositato istanza di ammissione al passivo per € 487.127,38 in via privilegiata, oltre a € 262.418,52 in chirografo;

al riguardo, si richiama il principio per il quale, a seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, LF va interpretato nel senso che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande, tempestive o tardive, che, una volta presentate, siano destinate a un'utile collocazione. (Cass. Sez. 1, 15/02/2017, n. 4021, Rv. 644308 - 01);

in senso contrario a tale soluzione, SOLDIN DEMOLIZIONI si riporta alla successiva pronuncia per la quale il novellato art. 118, comma 1, n. 1), LF va interpretato nel senso che il fallimento è chiuso quando non siano state presentate domande di insinuazione al passivo tempestive, proposte cioè nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa (Cass. Sez. 1, 16/05/2019, n. 13270, Rv. 653773 - 01);



la domanda di chiusura del fallimento è pregiudizievole rispetto all'ammissione del credito insinuato da AdER Veneto, il GD ha riferito al Collegio nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026;

in effetti, la linea interpretativa più recente trova esplicito conforto nell'orientamento cui la domanda di insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né comporta un obbligo per il Curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previsto dall'articolo 113 LF, la cui previsione è da ritenersi tassativa in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica (Cass. Sez. 1, 05/03/2009, n. 5304, Rv. 606747 – 01);

anche la giurisprudenza anteriore alla riforma dell'articolo 118 LF, del resto, si era pronunciata in favore dell'ammissibilità della chiusura in pendenza di un procedimento di verifica di un credito insinuatosi tardivamente, sulla base di un'argomentazione sistematica legata alla funzione istituzionale della procedura fallimentare, la quale sarebbe diretta a pervenire a una definizione nel più breve tempo possibile (Cass. Sez. 1, 01/03/1991, n. 2186, Rv. 471117 – 01);

del pari, come rilevato dalla giurisprudenza in presenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 118 LF, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura, sicché quest'ultima, ricorrendo uno dei casi di cui al citato articolo, deve essere dichiarata chiusa nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di dichiarazione tardiva di credito (Cass. Sez. 1, 22/10/2007, n. 22105, Rv. 599247 – 01; Cass. Sez. 1, 15/12/2006, n. 26927, Rv. 593533 – 01);

il che a dire: affinché la procedura possa utilmente proseguire è indispensabile il deposito di quantomeno una domanda di insinuazione in via tempestiva; ; ciò sul rilievo che in base all'art. 118 n. 1), LF, la presentazione di domande al passivo viene collegata al *termine stabilito* vale a dire i trenta giorni anteriori all'udienza fissata per la verifica, sicché l'unicità del riferimento temporale rivela che il presupposto è costituito dalle istanze tempestive e non già dalle tardive (per cui valgono una pluralità di termini diversi specie dopo la riforma dell'art. 101, comma 2, LF);

inoltre, il sistema riformato conosce le domande ultratardive, che sono subordinate alla non imputabilità del ritardo, ma restano proponibili nello stesso limite dell'esaurimento delle ripartizioni;

del resto, la *ratio* in base alla quale le domande tardive non sono ostative ai fini della chiusura è costituita dall'interesse del fallito alla celere definizione della procedura ogni qualvolta i creditori non abbiano manifestato tempestiva attenzione al suo svolgimento;

e ciò anche in considerazione dell'esigenza pubblicistica di speditezza che domina l'evoluzione della procedura fallimentare, della volontaria collocazione dei creditori tardivi in una situazione di subvalenza rispetto a quelli tempestivi, del criterio di interferenza stabilito dalla legge che subordina la probabilità dell'insinuazione tardive alla cadenza del ripartizioni e non viceversa, dell'osservazione che ove si ammettesse soddisfacimento dei creditori tardivi in uno con l'estinzione dei crediti come causa di chiusura, dovrebbe anche configurarsi in una fase intermedia che non è concepibile nel sistema della legge;



per altro aspetto, non può AdER Veneto lamentare la brevità del termine concesso per la fissazione dell'adunanza di verifica (5 dicembre 2025, con conseguente retrodatazione del termine per l'insinuazione al 5 novembre 2025), posto che tale data le è stata resa nota dal Curatore con PEC del 20 ottobre 2025: da allora AdER disponeva di 15 giorni per la presentazione di domanda tempestiva di insinuazione, termine più che congruo alla luce del fatto che AdER Veneto era l'unico creditore che aveva promosso la dichiarazione di fallimento di SOLDIN DEMOLIZIONI, nel cui ambito aveva infine precisato il credito come da suo prospetto del 5 giugno 2025, in atti;

P.Q.M.

visto l'art. 118 LF,

dichiara la chiusura
del Fall. n. 1/2025 di SOLDIN DEMOLIZIONI s.r.l. in liquidazione;

manda
alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pordenone, 16 gennaio 2026

Il presidente
dott. Rodolfo Piccin

